



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 23 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 2015, n. 111, recante le modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e il riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico, entrambi del 15 ottobre 2014, il primo recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 dicembre 2014, n. 282, ed il secondo recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile»", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2014, n. 283;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2015, n. 99, recante modifiche e integrazioni ai decreti 15 ottobre 2014 relativi agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile 2015, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 2015, n. 110, che stabilisce le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dai predetti decreti 15 ottobre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2015, n. 222, recante le condizioni per l'attivazione degli interventi di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2016, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che modifica il predetto decreto 24 luglio 2015;



Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2, del predetto decreto 24 luglio 2015, che prevede che con apposito decreto direttoriale saranno impartite le istruzioni per l'attuazione degli interventi in relazione alle specificità delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;

Visto, altresì, l'articolo 3, comma 3, del predetto decreto 24 luglio 2015, che prevede che gli stanziamenti previsti dallo stesso decreto sono utilizzati previo esaurimento delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile individuate nei DD.MM. 15 ottobre 2014;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Considerato che il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2016, sulla base delle risultanze istruttorie delle domande presentate, rileva l'insufficienza delle risorse finanziarie stanziata dai DD.MM. 15 ottobre 2014 per i bandi "Agenda digitale" e "Industria sostenibile";

Considerato, inoltre, che lo stesso decreto 9 giugno 2016 prevede che i progetti per i quali è stata presentata domanda di agevolazioni a valere sul bando "Industria sostenibile" ai sensi del citato decreto 15 ottobre 2014, non agevolati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, possono essere oggetto di ripresentazione della domanda a valere sull'analogo intervento previsto dal decreto 24 luglio 2015, con l'applicazione di talune specifiche condizioni;

## **DECRETA:**

### **Art. 1.**

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*FRP*": il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) "*Decreto-legge 83/2012*": il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

c) "*Fondo crescita sostenibile*": il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del *Decreto-legge 83/2012*;

d) "*Decreto interministeriale 23 febbraio 2015*": il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 23 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 2015, n. 111, recante le modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del *FRI* e il riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del *Fondo crescita sostenibile*;

e) "*Agenda digitale*": l'intervento del *Fondo crescita sostenibile* in favore di grandi



progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 dicembre 2014, n. 282, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2015, n. 99;

f) “*Industria sostenibile*”: l'intervento del *Fondo crescita sostenibile* in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per «l'industria sostenibile», di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2014, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2015, n. 99;

g) “*DD.MM. 15 ottobre 2014*”: i decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 che disciplinano gli interventi *Agenda digitale* e *Industria sostenibile* e successive modifiche e integrazioni;

h) “*Decreto direttoriale*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile 2015, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 2015, n. 110, che stabilisce le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dai *DD.MM. 15 ottobre 2014*;

i) “*Decreto 24 luglio 2015*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2015, n. 222, recante le condizioni per l'attivazione degli interventi di cui ai *DD.MM. 15 ottobre 2014* a valere sulle risorse *FRI*, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2016, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

l) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

m) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

n) “*CDP*”: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

o) “*Banca finanziatrice*”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, individuata dal soggetto proponente nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alle convenzioni stipulate in relazione agli interventi *Agenda digitale* e *Industria sostenibile* ai sensi dell'articolo 4 del *Decreto interministeriale 23 febbraio 2015*;

p) “*Soggetto gestore*”: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli previsti dai *DD.MM. 15 ottobre 2014*;

q) “*Convenzioni*”: la convenzione del 17 febbraio 2016 stipulata in attuazione dell'articolo 4 del *Decreto interministeriale 23 febbraio 2015* tra il *Ministero*, l'Associazione bancaria italiana e *CDP*, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e i relativi *addenda* definiti in relazione a ciascuno dei due *DD.MM. 15 ottobre 2014*;

r) “*Finanziamento agevolato*”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da *CDP* al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del



*FRI* individuate dal presente decreto;

s) “*Finanziamento bancario*”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla *Banca finanziatrice* al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

t) “*Finanziamento*”: l’insieme del *Finanziamento agevolato* e del *Finanziamento bancario*.

## **Art. 2.**

*(Oggetto dell’intervento e procedura di accesso alle agevolazioni)*

1. Con il presente decreto, così come previsto dall’articolo 8, comma 2, del *Decreto 24 luglio 2015*, sono impartite le istruzioni per l’attuazione degli interventi di cui ai *DD.MM. 15 ottobre 2014* a valere sulle risorse del *FRI*.

2. La domanda di accesso alle agevolazioni finanziarie deve essere presentata, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 26 ottobre 2016. La domanda, pena l’invalidità e l’irricevibilità, deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica selezionando una delle due procedure disponibili nel sito internet del *Soggetto gestore* <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it> a seconda che si intenda presentare la domanda a valere sul bando *Agenda digitale* o a valere sul bando *Industria sostenibile*.

3. La domanda di agevolazioni deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all’allegato n. 2. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata la documentazione di cui all’allegato n. 3. Nel caso di progetto congiunto la sottoscrizione della domanda di agevolazioni da parte dei soggetti co-proponenti avviene mediante la sottoscrizione della dichiarazione inerente ai requisiti di accesso che è parte integrante della domanda stessa.

4. Fermo restando il termine iniziale di presentazione di cui al comma 2, le attività per la predisposizione delle domande possono essere avviate dai soggetti proponenti a partire dalle ore 10,00 del 12 ottobre 2016.

5. Le imprese, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate dall’articolo 3 del *Decreto 24 luglio 2015*. Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del *Ministero*, può disporre la sospensione dei termini di presentazione delle domande qualora le agevolazioni richieste con le domande già presentate ai sensi del presente articolo e ai sensi dell’articolo 5 raggiungano un ammontare tale da far ragionevolmente presupporre, anche in esito alle relative valutazioni istruttorie, un esaurimento delle risorse disponibili, anche se con riferimento ad uno soltanto dei due fondi, *FRI* o *Fondo crescita sostenibile*, individuati dallo stesso articolo 3 del *Decreto 24 luglio 2015*.

6. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi indicati all’articolo 5, comma 1, dei *DD.MM. 15 ottobre 2014* con le specificazioni di cui all’articolo 6 del *Decreto direttoriale*.

## **Art. 3.**

*(Istruttoria del Soggetto gestore)*

1. L’attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 2 è svolta dal *Soggetto gestore* secondo quanto stabilito nell’articolo 7 del *Decreto*



*direttoriale*, per quanto applicabile nell'ambito del presente decreto, con le seguenti precisazioni:

a) le domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 5 del presente decreto sono ammesse all'istruttoria dal *Soggetto gestore* sulla base dell'ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili, definite tenendo in considerazione il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i progetti in corso di istruttoria;

b) al fine di verificare la sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria della proposta progettuale di cui agli allegati n. 2 dei *DD.MM. 15 ottobre 2014*, viene svolta una valutazione sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all'allegato n. 12 del *Decreto direttoriale*, ivi compresi quelli relativi alla maggiorazione dei punteggi connessi al rating di legalità attribuito al soggetto interessato alla data della domanda di agevolazioni, fatta eccezione per il criterio di cui al punto a.2 relativo alla solidità economico-finanziaria, e tenendo conto dei punteggi e delle soglie minime di accesso di cui all'allegato n. 9 al presente decreto. Resta confermato che il soddisfacimento di tali condizioni costituisce elemento necessario per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, restando comunque l'esito finale della stessa subordinato alla favorevole valutazione complessiva di tutti gli altri argomenti oggetto dell'istruttoria medesima;

c) il calcolo delle agevolazioni viene definito, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7 del *Decreto 24 luglio 2015*, come segue:

1) il contributo diretto alla spesa è integrativo del finanziamento agevolato e viene concesso nella misura del 15 per cento nominale della spesa ammissibile per le imprese di piccola e media dimensione e del 10 per cento per le imprese di grande dimensione;

2) il *Finanziamento agevolato* viene concesso nella misura, richiesta dal soggetto proponente, compresa tra il 50 per cento e il 70 per cento nominale delle spese ammissibili. Tale percentuale deve essere coerente con quanto risulta dall'attestazione del merito di credito della *Banca finanziatrice* presentata unitamente alla domanda di agevolazioni. Il *Finanziamento agevolato* è concedibile solo in presenza di un *Finanziamento bancario* erogato dalla *Banca finanziatrice* nella misura minima del 10 per cento del *Finanziamento*, approssimata attraverso un arrotondamento per eccesso al primo numero intero senza decimali (a titolo esemplificativo, nel caso in cui il *Finanziamento agevolato* sia pari al 70 per cento delle spese ammissibili il *Finanziamento bancario* deve essere almeno pari all'8 per cento delle spese ammissibili).

2. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui al comma 1, il *Soggetto gestore* procede anche a verificare:

a) la conformità delle attestazioni della *Banca finanziatrice* a quanto prescritto nelle *Convenzioni*, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito effettuata dalla stessa *Banca finanziatrice*. A tal fine il *Soggetto gestore* può richiedere alla *Banca finanziatrice* gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari per la verifica della coerenza con il progetto presentato;

b) il rispetto dei vincoli relativi ai parametri di costo che, per i progetti presentati congiuntamente da più soggetti, prevedono, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del *Decreto 24 luglio 2015*, che ciascun proponente sostenga spese non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.

3. A conclusione dello svolgimento delle attività istruttorie, il *Soggetto gestore*, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del *Decreto direttoriale* trasmette gli esiti delle relative risultanze al *Ministero*, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità o meno alla successiva fase negoziale ed individuando le specifiche tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con il soggetto proponente. Tali risultanze sono inviate dal *Soggetto gestore* anche alla *Banca finanziatrice*.





#### **Art. 4.**

*(Fase negoziale, proposta definitiva e concessione delle agevolazioni)*

1. La fase negoziale viene svolta dal *Ministero*, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, del *Decreto direttoriale*. Al termine della fase negoziale, il verbale di negoziazione viene inviato dal *Soggetto gestore* alla *Banca finanziatrice* ai fini della predisposizione della delibera di *Finanziamento bancario*.

2. La proposta definitiva deve essere presentata dal soggetto proponente nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 8, comma 5, del *Decreto direttoriale*, allegando alla stessa oltre alla documentazione ivi prevista anche la delibera di *Finanziamento bancario* contenente tutte le informazioni riportate nello schema definito dalle *Convenzioni*. Il *Soggetto gestore*, nei venti giorni successivi al ricevimento della proposta definitiva, provvede all'esame della stessa e della relativa documentazione allegata, ivi inclusa la delibera di *Finanziamento bancario*, e trasmette la proposta di concessione delle agevolazioni al *Ministero* e a *CDP* al fine dell'assunzione da parte di quest'ultima della delibera di *Finanziamento agevolato*.

3. *CDP*, entro i dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento della proposta di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, adotta la delibera di *Finanziamento agevolato* e la trasmette al *Ministero*, al *Soggetto gestore* e alla *Banca finanziatrice*. Entro dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della delibera di *Finanziamento agevolato*, il *Ministero* adotta il decreto di concessione delle agevolazioni e lo trasmette, direttamente o per il tramite del *Soggetto gestore*, alla *Banca finanziatrice*, a *CDP* e al soggetto beneficiario che, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, lo restituisce debitamente sottoscritto per accettazione, pena la decadenza delle agevolazioni, trasmettendone copia alla *Banca finanziatrice* e al *Soggetto gestore*. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, la sottoscrizione per accettazione del decreto di concessione deve essere effettuata da tutti i soggetti proponenti.

4. L'efficacia della delibera adottata da *CDP* e l'efficacia del decreto di concessione sono condizionate alla stipula del contratto di *Finanziamento* tra la *Banca finanziatrice*, che agisce per conto proprio e in nome e per conto di *CDP*, e il soggetto beneficiario. La predetta stipula deve intervenire entro novanta giorni dalla ricezione da parte della *Banca finanziatrice* del decreto trasmesso dal *Ministero* o dal *Soggetto gestore*, pena la decadenza delle agevolazioni, fatta salva la possibilità, da parte del soggetto beneficiario o della *Banca finanziatrice*, di richiedere al *Ministero* per il tramite del *Soggetto gestore* una proroga del termine indicato non superiore a novanta giorni. Copia del contratto di *Finanziamento* stipulato è trasmessa tempestivamente dalla *Banca finanziatrice* a *CDP* e al *Soggetto gestore*, secondo le modalità stabilite dalle *Convenzioni*.

5. Nei casi indicati dall'articolo 4, comma 1, del *Regolamento GBER*, il decreto di concessione delle agevolazioni è subordinato alla notifica individuale e alla successiva valutazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In tali ipotesi il contratto di *Finanziamento* è stipulato successivamente alla comunicazione del *Ministero* relativa agli esiti della predetta notifica, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione medesima da parte della *Banca finanziatrice*.

#### **Art. 5.**

*(Disposizioni transitorie per le domande già presentate a valere sul bando Industria sostenibile)*

1. Le domande di agevolazioni regolarmente presentate ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 15



ottobre 2014 a valere sul bando *Industria sostenibile* a seguito della positiva valutazione delle relative istanze preliminari e non ammesse alla fase istruttoria per insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, possono essere ripresentate a valere sull'analogo bando di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del *Decreto 24 luglio 2015*. Tali domande mantengono la propria validità solo ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *b*), del suddetto D.M. 15 ottobre 2014, concernente l'obbligo dell'avvio del progetto successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Della possibilità di ripresentare la domanda a valere sul bando *Industria sostenibile* di cui al presente decreto, il *Ministero*, per il tramite del *Soggetto gestore*, provvede a dare formale comunicazione ai soggetti interessati.

2. I soggetti proponenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1, possono richiedere l'accesso alle agevolazioni previste dal *Decreto 24 luglio 2015* presentando, a partire dal termine e con gli orari indicati all'articolo 2, comma 2, e non oltre il terzo mese successivo allo stesso termine, in via esclusivamente telematica attraverso la specifica procedura disponibile nel sito internet del *Soggetto gestore* <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>, una conferma della domanda di agevolazioni già presentata, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo gli schemi di cui agli allegati n. 11 e n. 12. Unitamente alla domanda di agevolazione deve essere presentata anche l'attestazione del merito di credito firmata digitalmente e rilasciata a ciascun soggetto proponente dalla rispettiva *Banca finanziatrice* contenente tutte le informazioni riportate nello schema "sintesi di valutazione" come definito dalle *Convenzioni*.

3. Per le domande di cui al comma 2 concernenti progetti congiunti, fermi restando i limiti inferiore e superiore di spese ammissibili dell'intero progetto previsto dal bando *Industria sostenibile* di cui al D.M. 15 ottobre 2014, non opera la quota minima di 3 milioni di euro di partecipazione al progetto da parte di ciascun co-proponente, di cui all'articolo 5, comma 2, del *Decreto 24 luglio 2015*, ma, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto, valgono le quote minime di partecipazione valide per la domanda originaria, pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se si tratta di impresa di grande dimensione, ed al 5 per cento in tutti gli altri casi.

## **Art. 6.**

### *(Erogazione delle agevolazioni)*

1. Le richieste di erogazione delle agevolazioni previste dal *Decreto 24 luglio 2015* redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 13, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 14, devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 15, in via esclusivamente telematica, utilizzando una delle due procedure disponibili sul sito internet del *Soggetto gestore* <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it> a seconda che si intendano richiedere le erogazioni delle agevolazioni concesse a valere sul bando *Agenda digitale* o sul bando *Industria sostenibile*.

2. Il *Soggetto gestore*, ricevuta la documentazione di cui al comma 1, procede alla verifica delle condizioni di erogabilità secondo quanto previsto dall'articolo 13 dei *DD.MM. 15 ottobre 2014* e, in caso di esito positivo, richiede il corrispondente contributo alla spesa al *Ministero*, ai fini della successiva erogazione dello stesso all'impresa beneficiaria, e, contestualmente, dà comunicazione degli esiti di tale verifica alla *Banca finanziatrice*, ai fini dell'erogazione del corrispondente *Finanziamento*. Tali adempimenti devono essere attivati con i tempi necessari a garantire l'erogazione delle agevolazioni all'impresa beneficiaria entro i previsti termini di sessanta giorni, per gli stati d'avanzamento, e di sei mesi, per il saldo finale, dalla ricezione della corrispondente richiesta di erogazione e della relativa documentazione in forma completa.



3. Per quanto riguarda la presentazione della richiesta di erogazione obbligatoria intermedia prevista dall'articolo 13, comma 1, dei *DD.MM. 15 ottobre 2014*, il *Soggetto gestore* provvede a comunicare la data intermedia del progetto agevolato al soggetto beneficiario, alla *Banca finanziatrice* e a *CDP* non appena ricevuta la comunicazione dallo stesso soggetto beneficiario della data di avvio di cui all'articolo 9 del *Decreto direttoriale*.

4. Il contratto di *Finanziamento* può prevedere che il *Finanziamento* sia erogato in anticipazione nel limite del 30 per cento. In tale caso il soggetto beneficiario richiede l'anticipazione direttamente alla *Banca finanziatrice*, che ne dà comunicazione al *Soggetto gestore*.

**Art. 7.**  
*(Oneri informativi)*

1. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell'allegato n. 23 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

Roma, 14 luglio 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

*Firmato Sappino*